

DIRITTO ANNUALE 2015

La Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del diritto annuale ⁽¹⁾ dovuto per l'anno 2015 deve essere eseguito in un'unica soluzione **entro il 16 giugno 2015** ⁽²⁾, esclusivamente con il modello di pagamento F24, in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo o contributo.

È possibile effettuare il versamento nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dello 0,40% ⁽³⁾.

COME SI CALCOLA

Il diritto annuale dovuto per la sede deve essere calcolato applicando al *fatturato* del periodo d'imposta 2014 la seguente tabella per scaglioni di fatturato e aliquote, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

scaglioni di fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01 e oltre		0,001% (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

L'importo così determinato va ridotto del 35%. ⁽⁴⁾

- 1 Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.
- 2 Il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio. Esempio: per una società che chiude l'esercizio il 30/09 e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2015 è determinato sul *fatturato* realizzato nel periodo d'imposta 01.10.2014 - 30.09.2015 e il termine per il pagamento è il 16.03.2016, corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- 3 La maggiorazione dello 0,40% non deve essere arrotondata all'unità di euro e deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi o contributi.
- 4 Art. 28 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

IMPRESE INDIVIDUALI

Le imprese individuali iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese sono tenute a versare un diritto in misura fissa pari a **euro 130,00** per la sede e a **euro 26,00** per ciascuna unità locale.

UNITÀ LOCALI

Per ogni unità locale si deve versare, alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di euro 130,00 per ciascuna unità locale.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 71,50**. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a 50 centesimi.

FATTURATO, MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del versamento del diritto annuale 2015 i dati da utilizzare per determinare il "*fatturato*" devono essere rilevati dal modello IRAP 2015 (periodo d'imposta 2014).

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2015 e per la modalità di calcolo e di arrotondamento, la circolare di riferimento è la n.19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

PROROGHE

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto annuale per la sede per l'anno 2015 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta il 1° gennaio 2015.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile avvalersi del ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.

Le percentuali applicabili e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento verranno applicate le sanzioni previste dal D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 e dal Regolamento della Camera di Commercio di Bergamo.

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Dal 1° gennaio di ogni anno, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.gov.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262 / 202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2015